CITTA' DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

Provincia di Frosinone

UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Uno dei Borghi più belli d'Italia

IL SINDACO

- Visti gli artt.65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia recante la "rivalutazione per l'anno 2011 della misura degli assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di maternità correlati alla L. 448/98 art. 65-66 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 48 del 28/02/2011" e L. 97/2013 art. 13;

RENDE NOTO CHE E' POSSIBILE PRESENATRE LE DOMANDE RELATIVE AI SEGUENTI CONTRIBUTI

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (art. 65 Legge 448/98 e art. 13 Legge 97/2013)

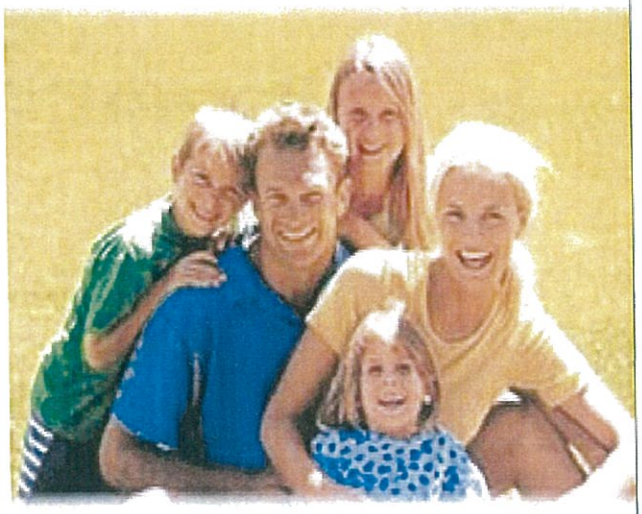

Ai nuclei familiari con 3 figli minori o più a carico spetta, su richiesta un assegno mensile per 13 mensilità a partire dal 1° gennaio, la domanda per l'anno 2013 va presentatata presso il proprio Comune di residenza **entro il 31 gennaio dell'anno 2014 (termine perentorio)**, a pena di decadenza. Per avere diritto all'assegno familiare i redditi del nucleo familiare non devono superare determinati parametri previsti dalla normativa vigente.

Hanno diritto al suddetto beneficio i :

- **cittadini italiani residenti;**
- **cittadini dell'unione europea residenti;**
- **cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (art.13 Legge 97/2013)**
- **cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria (art.27 del D.Lgs 19 novembre 2007, n.251).**

Al pagamento degli assegni provvederà l'INPS previa veirfica da parte degli Uffici Comunali del possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.

A seguito del D.L. 201/2011che impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a 1000 Euro, l'unica modalità di pagamento possibile è l'accredito del beneficio su c/c bancario o postale intestato al richiedente, munendosi del codice IBAN

ASSEGNO MATERNITA' (art. 66 Legge 448/98)

Contributo erogato alle madri senza trattamenti previdenziali

La domanda per la concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dalla madre, **nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio** o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;

I requisiti necessari per avere diritto a tale beneficio sono i segunti:

1. Reddito inferiore a determinati parametri previsti dalla normativa vigente;
2. Non beneficiare già di trattamento previdenziale di indennità di maternità;

Al pagamento degli assegni provvederà l'INPS previa veirfica da parte degli Uffici Comunali del possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.

A seguito del D.L. 201/2011che impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a 1000 Euro, l'unica modalità di pagamento possibile è l'accredito del beneficio su c/c bancario o postale intestato al richiedente, munendosi del codice IBAN

I cittadini interessati per la concessione dei suddetti contributi potranno rivolgersi al***l'Ufficio Socio-Assistenziale o lo Sportello del Cittadino del Comune dal*** ***Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00***

il Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 ed il Sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,00

Dalla Residenza Comunale, lì 17.01.2014

Il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali ***Tommaso Pellegrini***

Il Sindaco ***Angelo Veronesi***